

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 23-4226

Piano regionale degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita di competenza delle Province. Utilizzo dei ribassi d'asta all'interno del quadro economico.

A relazione dell'Assessore Bonino:

Vista la programmazione regionale in materia di viabilità, attuata con D.C.R. 27 novembre 2002 n. 271-37720, che approva il “piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita ai sensi dell’articolo 101 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

Visto il Capitolo 5 della Relazione allegata alla citata D.C.R. che fissa i criteri di attuazione, in particolare per la definizione dei rapporti tecnico amministrativi ed economici si rimanda a specifiche Convenzioni da stipularsi tra la Regione e gli enti attuatori.

Preso atto che la Regione ha sottoscritto con ciascuna Provincia interessata dagli interventi, specifiche Convenzioni nelle quali in particolare viene acconsentito l’utilizzo dei ribassi d’asta per perizie di variante tecniche e suppletive nei limiti della vigente normativa in materia di opere pubbliche e previa autorizzazione da parte del Settore competente.

Considerato che il piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita risulta attualmente sospeso per tutti gli interventi di competenza delle Province non in corso di esecuzione.

Dato atto che per gli interventi di competenza di S.C.R.-Piemonte S.p.A., facenti parte del piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita, con D.G.R. n. 12-2088 del 24/05/2011 è stata approvata la modifica alla Convenzione prevedendo l’eventuale impiego del ribasso d’asta per la copertura delle somme necessarie a varianti tecniche e/o modifiche del quadro economico.

Attualmente le Province si devono far carico di reperire eventuali risorse aggiuntive, rispetto al fabbisogno iniziale, necessarie per la chiusura dei quadri economici. Considerato il particolare periodo di congiuntura economica tale onere potrebbe risultare particolarmente gravoso, si ritiene quindi opportuno estendere anche agli interventi facenti capo alle Province, il cui quadro economico non sia chiuso, la medesima possibilità di utilizzo del ribasso d’asta, già assentita ad S.C.R. – Piemonte S.p.A., oltre che per varianti tecniche anche per la copertura di somme necessarie all’interno del quadro economico dell’intervento.

L’utilizzo dei ribassi d’asta può coprire gli oneri derivanti da accordi bonari, fino all’importo riconosciuto in sede giudiziale o al minore degli importi tra quanto stabilito nella relazione riservata dell’Organo di Collaudo o quanto definito dal Responsabile Unico del Procedimento sulle riserve apposte dall’Appaltatore o a quanto deliberato dalla stazione Appaltante per la definizione dell’accordo bonario.

Eventuali oneri aggiuntivi per modifiche al quadro economico che superino l’importo totale stabilito per l’intervento, restano a totale carico delle Province.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

che per gli interventi facenti parte del piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita di cui alla D.C.R. 27 novembre 2002 n. 271-37720, attuati dalle Province, il cui quadro economico non risulta chiuso alla data della presente deliberazione, è possibile l'utilizzo dei ribassi d'asta oltre che per le varianti tecniche e suppletive anche per modifiche all'interno del quadro economico dell'intervento, previa autorizzazione da parte del Settore competente della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;

di specificare che il ribasso d'asta può essere utilizzato anche per il pagamento degli accordi bonari all'impresa esecutrice delle opere, fino alla somma pari all'importo riconosciuto in sede giudiziale o al minore degli importi tra quanto stabilito nella relazione riservata dell'Organo di Collaudo sulle riserve dell'Appaltatore, quanto definito dal Responsabile unico del procedimento o quanto riconosciuto dalla stazione appaltante per la definizione dell'accordo bonario;

che eventuali oneri aggiuntivi per modifiche al quadro economico, che superino l'importo totale stabilito per l'intervento, restano a totale carico delle Province.

La presente deliberazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)